

**IL PUNTO
DELLA
SETTIMANA**

**6/10 NOVEMBRE
FLASH FISCALE**

SOMMARIO

LA NORMATIVA	3
LA PRASSI	4
LE SENTENZE	6

LA NORMATIVA

RIFORMA FISCALE: DECRETI ATTUATIVI

Prosegue il percorso di attuazione della legge delega di riforma fiscale (legge 111/2023). Di seguito uno schema riepilogativo dello stato attuale dei decreti legislativi.

DECRETI ATTUATIVI LEGGE DELEGA FISCALE IN ITINERE (LEGGE 9 AGOSTO 2023, N. 111)	
Schema decreto legislativo sulla revisione del sistema di imposizione del reddito delle persone fisiche e la graduale riduzione della relativa imposta (IRPEF)	ATTO 88 Commissione Finanze e Commissione Bilancio di Senato e Camera pareri entro il 30 novembre 2023
Schema decreto legislativo in materia di fiscalità internazionale	ATTO 90 Commissioni Finanze e Commissione Bilancio di Senato e Camera pareri entro l'8 dicembre 2023
Schema decreto legislativo recante modifiche allo statuto dei diritti del contribuente	Approvato in via preliminare dal CdM del 23 ottobre
Schema decreto legislativo recante razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari	Approvato in via preliminare dal CdM del 23 ottobre
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale	Approvato in via preliminare dal CdM del 3 novembre
Schema decreto legislativo recante disposizioni in materia di tributi regionali e locali	testo in "bozza" non ancora trasmesso all'esame del CdM

LA PRASSI

RICOSTRUZIONE POST SISMA: NUOVA GUIDA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE



La nuova Guida dell'Agenzia delle Entrate "[Ricostruzione post sisma - Italia centrale e Superbonus 110%](#)", aggiornata al mese di ottobre 2023, fa il punto sulle ultime novità normative e conferma che gli interventi di ricostruzione post sisma sono agevolati con il *Superbonus*, nella misura del 110%, fino al 31 dicembre 2025, con possibilità di optare per lo sconto in fattura e la cessione del credito, in alternativa all'utilizzo diretto della detrazione in dichiarazione dei redditi.

Nell'ambito della disciplina del Superbonus (art.119 D.L. 34/2020, convertito in legge 77/2020) esistono tre norme di riferimento sul tema dell'utilizzo di tali incentivi per edifici danneggiati da eventi sismici che stabiliscono:

- # un principio di coesistenza tra contributo alla ricostruzione ed Ecobonus al 110% sulla parte eccedente, applicabile per i "Comuni nei territori colpiti da eventi sismici" (art.119, co.1-ter);
- # un principio di coesistenza tra contributo alla ricostruzione e Sismabonus al 110% sulla parte eccedente, applicabile nei "Comuni nei territori colpiti da eventi sismici post 1° aprile 2009" (art.119, co. co. 4-quater);
- # il Superbonus "rafforzato" in alternativa al contributo, con un aumento dei limiti di spesa del 50%, applicabile nei Comuni del cratere "Centro Italia" e Abruzzo ed in quelli nei territori colpiti da eventi sismici post 2008 (art.119, co. co. 4-ter).

DECONTRIBUZIONE SUD E DETASSAZIONE COVID-19: RISPOSTE 458 E 459 DEL 2023

L'agevolazione contributiva "Decontribuzione Sud" di cui all'art.27 del DL 104/2020 cd. *Decreto Agosto*¹, fruita nel corso del 2022 e concessa sotto forma di parziale esonero (30%) dal versamento dei complessivi contributi previdenziali, dovuti dall'impresa in qualità di datore di lavoro riferibile ai periodi 1° gennaio 2022-30 giugno 2022 e 1° luglio 2022-31 dicembre 2022, non può essere ammessa alla detassazione COVID-19 prevista dall'articolo 10-bis del DL 137/2020 cd. *Decreto Ristori*.

Quest'ultima norma ha previsto, infatti, la totale detassazione (ai fini IRAP e IRES) dei contributi, delle indennità e ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi relativi all'emergenza Covid-19.

Sulla compatibilità tra le due agevolazioni, l'Agenzia delle Entrate chiarisce che però, la cd "Decontribuzione Sud" va esclusa dal perimetro applicativo della detassazione Covid-19 che presuppone l'assegnazione, ai soggetti esercenti attività di impresa, di un "beneficio" comportante un vantaggio economico effettivo ("contributo" o "indennità") corrispondente ad una integrazione di ricavi rilevante ai fini della determinazione del valore della produzione IRAP o della base imponibile IRES.

Diversamente la "Decontribuzione Sud" comporta una generale, seppur temporanea e parziale, riduzione dell'aliquota contributiva datoriale che ha l'effetto di non determinare i corrispondenti costi a carico dei datori di lavoro.

¹ Convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126

LE SENTENZE

IMU

CASS. CIV., SEZ. V, SENT., (DATA UD. 05/04/2023) 11/08/2023, N. 24589

La Corte di Cassazione, nel confermare la legittimità l'avviso di accertamento IMU fondato sulla delibera della Giunta Comunale che aveva determinato il valore venale dell'area fabbricabile oggetto di imposizione, ha ribadito che le delibere² con cui il Comune determina periodicamente per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili svolgono una funzione analoga a quella dei cosiddetti studi di settore, costituenti una diretta derivazione dei "redditometri" o "coefficienti di reddito e di ricavi".

Pertanto, costituiscono supporti razionali offerti dall'amministrazione al giudice, paragonabili ai bollettini di quotazioni di mercato o ai notiziari Istat, nei quali è possibile reperire dati medi presuntivamente esatti.

Data la loro funzione probatoria, tali delibere possono essere utilizzate anche con riferimento ad annualità anteriori a quella della loro adozione e quindi spetta al contribuente l'onere di fornire elementi oggettivi (eventualmente anche a mezzo perizia di parte) sul minor valore dell'area edificabile rispetto a quello accertato dall'ufficio.

IMPOSTA DI REGISTRO

CASS. CIV., SEZ. V, SENT., (DATA UD. 05/10/2023) 07/11/2023, N. 30983

La Corte di Cassazione ha chiarito che la clausola penale, nella fattispecie inserita in un contratto di locazione, non è soggetta a distinta imposta di registro, in quanto sottoposta alla regola dell'imposizione della disposizione più onerosa prevista dall'art.21 comma 2 del DPR 131 del 1986, ai sensi del quale *"2. Se le disposizioni contenute nell'atto derivano necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle altre, l'imposta si applica come se l'atto contenesse la sola disposizione che dà luogo alla imposizione più onerosa"*.

Pertanto, assumendo che la clausola penale ha una funzione puramente accessoria e non autonoma rispetto al contratto che la prevede, l'obbligo che da essa deriva non può sussistere autonomamente rispetto all'obbligazione principale.

Infatti, laddove l'obbligazione principale venisse travolta per ragioni diverse dall'inadempimento, verrebbe a essere inoperante anche la clausola penale, il che equivale a dire che, se può esistere un contratto senza penale³, la clausola penale non può esistere in via autonoma senza il contratto.

² Adottate ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. n. 446 del 1997.

³ Tranne che nei casi in cui questa sia imposta direttamente dalla legge, come in materia di appalti pubblici.